



PROVINCIA DI VERONA
Servizio contratti pubblici

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO E DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA RICICLATA IN RISME
ACQUISTO VERDE – CIG Z4C2A86235

Indice generale

Articolo 1 Definizioni.....	2
Articolo 2 Clausole di prevalenza.....	2
Articolo 3 Responsabile del procedimento.....	2
Articolo 4 Oggetto della fornitura e tempi per l'esecuzione.....	2
Articolo 5 Indicazioni per la formulazione dell'offerta.....	2
Articolo 6 Condizioni inderogabili.....	3
Articolo 7 Caratteristiche del prodotto – Acquisto verde.....	3
Articolo 8 Modalità di aggiudicazione.....	3
Articolo 9 Norme di gara – esclusioni.....	3
Articolo 10 Stipula e disciplina applicabile al contratto.....	4
Articolo 11 Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura.....	4
Articolo 12 Controlli – contestazioni.....	4
Articolo 13 Obblighi di tracciabilità dei pagamenti, corrispettivo, fatturazione e pagamento.....	5
Articolo 14 Clausola risolutiva espressa del contratto, recesso.....	5
Articolo 15 Responsabilità.....	6
Articolo 16 Forma delle comunicazioni e domicilio.....	6
Articolo 17 Risoluzione delle controversie e foro competente.....	6
Articolo 18 Informazioni in materia di sicurezza.....	6
Articolo 19 Tutela dei lavoratori.....	7
Articolo 20 Clausola di legalità e codice di comportamento.....	7
Articolo 21 Trattamento dati personali.....	7
Articolo 22 Trattamento dati personali ai fini della partecipazione alla presente procedura.....	8

Articolo 1 Definizioni

Ai fini della procedura, si intendono:

1. per "Operatore economico" o "operatore", l'affidatario della fornitura di carta in risme;
2. per "Provincia" o "Ente", la Provincia di Verona;
3. per "MEPA" il mercato elettronico della pubblica amministrazione, la cui piattaforma informatica è stata istituita da Consip;
4. per "RDO" la richiesta di offerta rivolta agli operatori individuati sulla piattaforma del MEPA;
5. per "guida" la Guida alla formulazione dell'offerta economica indicativa delle caratteristiche della fornitura (Allegato 1);
6. per "bando" MEPA: il bando denominato "Beni - Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni", con riferimento alla Categoria "Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro";
7. per "codice" il codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50/2016;
8. per "RUP", il responsabile unico del procedimento di cui al codice.

Articolo 2 Clausole di prevalenza

1. Il presente documento riporta le condizioni particolari di RDO e di contratto che prevalgono sulle condizioni generali di contratto relative al bando MEPA di riferimento. In caso di contrasto, le regole dettate dalla Provincia prevalgono su quelle del bando medesimo.

Articolo 3 Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento della Provincia è Elisabetta Cappi (tel 0459288761).

Articolo 4 Oggetto della fornitura e tempi per l'esecuzione

1. Oggetto dell'affidamento è la fornitura di 2.100 risme carta bianca riciclata in risme formato A4. Le caratteristiche della fornitura sono dettagliate nei successivi articoli del presente documento e nella Guida alla formulazione dell'offerta.
2. Il codice CPV cui è riconducibile la fornitura di carta bianca riciclata in risme 80gr/mq (500ff), nonché la documentazione ad esso collegata sul MEPA è: 30197642-8.
3. L'importo totale massimo presunto del contratto è di € 4.907,11, oltre IVA ai sensi di legge.
4. La fornitura di carta dovrà essere effettuata nel mese di dicembre 2019.
5. La Provincia di Verona si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte la RDO e non procedere all'affidamento della fornitura.

Articolo 5 Indicazioni per la formulazione dell'offerta

1. L'operatore economico è tenuto ad esprimere il prezzo offerto a risma secondo i quantitativi indicati, le modalità di consegna, la richiesta di conformità della carta in risme ai requisiti ambientali minimi (CAM), le certificazioni ISO, il punto di bianco minimo richiesto, secondo quanto riportato nell'Allegato 1.
2. La Provincia, oltre a ricercare il miglior prezzo possibile sulla vetrina del MEPA, non potrà sostenere prezzi superiori a quelli stabiliti dalla delibera dell'ANAC n. 810 in data 18 settembre 2019; il prezzo massimo che la Provincia può sostenere per la fornitura di 2.100 risme (da 500 fogli) di carta riciclata bianca, formato A4 gr. 80 è pari a € 2,33672, come dettagliato nell'Allegato 1.
3. Non potranno essere considerate offerte condizionate o che non accettino le condizioni poste ovvero sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni stesse o di importo superiore al prezzo massimo indicato al precedente punto.
4. Il prezzo indicato offerto, se accettato dalla Provincia costituirà il prezzo contrattuale per la fornitura della carta in risme.
5. Il prezzo si intenderà assolutamente onnicomprensivo di tutte le prestazioni previste e indicate nel presente documento e nel bando. In particolare, il prezzo è già comprensivo di tutti i fattori di costo

dell'offerta, compresi quelli relativi agli oneri per la sicurezza dell'Operatore economico ed il compenso corrisposto al personale in conformità quantomeno ai minimi contrattuali.

6. Si ricorda di valorizzare i costi della sicurezza aziendale.

Articolo 6 Condizioni inderogabili

1. Non è possibile presentare offerte che prevedano:
 - 1.1. modalità di consegna diverse da quella a magazzino;
 - 1.2. addebito di qualsiasi altra spesa per la fornitura;
 - 1.3. carta non conforme ai CAM, priva di certificazioni ISO 9001/2008 cartiera;
 - 1.4. punto di bianco inferiore a 80%.

Articolo 7 Caratteristiche del prodotto – Acquisto verde

1. La carta deve essere conforme alle caratteristiche tecniche di cui al bando “Beni - Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di fornitori di beni per la pubblica amministrazione, Categoria “Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro”, in particolare con riferimento a percentuale di fibra riciclata %, processo di sbiancamento (ECF, TCF), caratteristiche di tutela ambientale (etichette ambientali), conformità ai CAM (criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero e dell'Ambiente 4 aprile 2013 e successive modifiche, per quanto riguarda la carta in risme), certificazioni UNI EN ISO, in modo da assicurare alla fornitura la qualificazione in termini di **“Acquisto verde, a ridotto impatto ambientale”**.
2. Per consentire la verifica preventiva dell’effettiva conformità del prodotto offerto rispetto a quello indicato negli atti, l’affidatario è tenuto a trasmettere, prima dell’esecuzione del contratto, il nome commerciale della carta che sarà in concreto oggetto della fornitura, con indicazione delle principali caratteristiche da cui desumere la conformità a quanto richiesto. Fermo quanto previsto in generale per la verifica di conformità dei prodotti consegnati. **L'operatore deve essere in grado di fornire alla Provincia, dietro esplicita richiesta, tutta la relativa documentazione (certificazione) comprovante il rispetto dei criteri minimi ambientali.**
3. L’operatore economico è tenuto a sostituire i prodotti per i quali non sia accertata ed accettata l’equivalenza con quelli indicati.

Articolo 8 Modalità di aggiudicazione

1. L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta del prezzo più basso, stabilito con l’unità di misura dell’offerta economica “valore economico” prevista sulla piattaforma MEPA.
2. L’offerta economica dovrà essere formulata indicando il prezzo unitario offerto per una risma di carta bianca riciclata formato A4, secondo le caratteristiche indicate nell’Allegato 1.
3. La Provincia si riserva di affidare anche nel caso di presentazione di una sola offerta.
4. In presenza di più offerte che presentino lo stesso punteggio, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
5. È obbligatorio esprimere il prezzo unitario a risma richiesto.
6. Non saranno ammesse offerte:
 - 6.1. superiori rispetto al prezzo massimo di riferimento ANAC – prezzo a base di gara pari a € 2,33672;
 - 6.2. condizionate, ovvero che sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni stesse.

Articolo 9 Norme di gara – esclusioni

1. La comunicazione, per il mezzo del sistema della RDO rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, la comunicazione stessa non giunga a destinazione in tempo utile.
2. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
3. Non si darà corso alla lettura della documentazione che non pervenga nelle modalità richieste dal sistema elettronico.
4. Il Punto Ordinante si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla procedura o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione con i mezzi predisposti dal sistema, senza che l’operatore possa accampare pretese al riguardo.

5. L'operatore economico deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 80 del d.lgs. 50-2016 nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente o da patti di legalità ai quali faccia riferimento la Provincia che si riserva di acquisire dall'operatore economico stesso le dichiarazioni e i documenti necessari alla verifica del possesso dei citati requisiti.
6. La presentazione dell'offerta, mentre obbligherà subito l'operatore, non obbligherà la Provincia fino al momento della stipula del contratto, riservandosi la Provincia medesima, fino a quel momento, il pieno diritto di annullare o revocare tale aggiudicazione. In questa eventualità nessun indennizzo sarà dovuto all'aggiudicatario.
7. **Se, in sede di verifica dei requisiti, sarà accertata la falsità di taluna delle dichiarazioni, la Provincia procederà alla segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e all'Autorità giudiziaria, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni ulteriori.**

Articolo 10 Stipula e disciplina applicabile al contratto

1. La stipulazione del contratto è in ogni caso subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di cui all'articolo 80 del codice.
2. Il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata consistente nello scambio dei documenti di offerta e accettazione generati on line sulla piattaforma del "mercato elettronico" di Consip.
3. Il contratto sarà regolato, oltre che dagli atti e documenti del bando Consip di riferimento, dalle presenti condizioni particolari di offerta e di contratto.
4. La Provincia si riserva di effettuare verifiche in qualsiasi momento durante l'esecuzione del contratto. La mancanza dei requisiti dichiarati comporta la decadenza dall'aggiudicazione o, se già intervenuta la stipula del contratto, la risoluzione dello stesso con ogni conseguenza anche risarcitoria a carico dell'operatore economico.

Articolo 11 Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura

1. **Tempi dell'affidamento della fornitura:** indicativamente entro novembre 2019.
2. **Trasmissione ordine e termini per la consegna:** a seguito della trasmissione dell'ordine di fornitura, l'operatore economico dovrà provvedere alla fornitura della carta, con termine di consegna entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione a mezzo PEC, (mese di dicembre 2019).
3. **Consegna della carta:** la consegna dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto unitamente a copia dell'ordine.
4. **Orari di consegna:** il giorno e l'orario di consegna dovranno essere concordati con il personale incaricato della Provincia di Verona.
5. **Luogo di consegna:** la merce ordinata dovrà essere trasportata e consegnata "al magazzino" (non zona ZTL), a rischio e spese dell'operatore economico (imballo e trasporto compresi). Il magazzino provinciale è sito in Verona.
6. **Caratteristiche degli imballaggi:** l'involucro delle confezioni dovrà essere impermeabile all'umidità; gli imballaggi esterni dovranno essere costituiti da materiale facilmente separabile, al fine di agevolare l'attività di raccolta differenziata.
7. **Comunicazioni:** l'operatore economico deve essere reperibile telefonicamente negli orari di apertura dell'esercizio commerciale e deve indicare un referente del contratto nonché un indirizzo di PEC o posta elettronica al quale inviare l'ordine.

Articolo 12 Controlli – contestazioni

1. Il personale provinciale provvederà ad effettuare il controllo della corrispondenza tra il prodotto consegnato e il relativo ordine e:
 - immediatamente restituirà all'operatore economico la merce non ordinata ovvero che presenti imballaggio non integro (a titolo esemplificativo non saranno accettati imballaggi deteriorati, manomessi o umidi);
 - qualora non lo rilevi all'atto della consegna, ricuserà quella merce che non dovesse risultare conforme, sotto l'aspetto quantitativo o qualitativo, a quanto richiesto; a titolo esemplificativo, non sarà accettata e verrà restituita la merce che presenti un indice di umidità tale da provocare malfunzionamento di stampanti o fotocopiatori in uso alla Provincia, o carta non conforme ai CAM, priva delle richieste certificazioni; con punti di bianco inferiori a quelli

indicati;

- in ogni caso, l'accettazione della merce non solleva l'operatore economico dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi non rilevati all'atto della consegna;
- la fornitura si intende accettata definitivamente decorsi 30 (trenta) giorni lavorativi dall'avvenuta consegna, tenuto conto che nel momento della stessa potrebbe non essere possibile effettuare con immediatezza le verifiche sui prodotti;
- la Provincia nel caso di ricusazione della fornitura, chiederà la sostituzione della stessa, mediante comunicazione a mezzo PEC. La merce respinta dovrà essere sostituita entro 10 giorni con altra pienamente rispondente;
- in caso di vizi o difformità l'operatore economico è obbligato alla ripetizione della fornitura con ogni onere e spesa a suo esclusivo carico.

Articolo 13 Obblighi di tracciabilità dei pagamenti, corrispettivo, fatturazione e pagamento

1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010, il codice identificativo della gara (C.I.G.) è: Z4C2A86235 e dovrà essere riportato sulla fattura.
2. L'operatore economico deve rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 136/2010, modificato e integrato con il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187. L'operatore economico trasmette alla Provincia di Verona gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, e le generalità e i codici fiscali delle persone delegate ad operare sul conto stesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
3. Il corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri e prestazioni richieste dal presente documento e dalla Guida per la formulazione dell'offerta. L'operatore economico, pertanto, non può pretendere alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione della fornitura. In base alle previsioni del cosiddetto "split payment", l'IVA dovuta è versata direttamente all'Erario da parte della Provincia di Verona.
4. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico, e gestita tramite il "sistema di interscambio" connesso alla piattaforma dei crediti. Il Codice Univoco Ufficio¹, registrato all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, necessario per la regolare trasmissione della fattura in formato elettronico è: CMESPB (PEC settoriale: contratti.provincia.vr@pecveneto.it).
5. La Provincia liquida la fattura previa verifica:
 - 5.1. del corretto svolgimento della fornitura;
 - 5.2. delle regolarità contributiva.
6. La Provincia liquida la fattura relativa alla fornitura in oggetto in favore dell'Operatore economico tramite bonifico presso il conto corrente comunicato da quest'ultimo, alle condizioni di pagamento applicate dal Tesoriere della Provincia al momento del pagamento stesso.
7. Il pagamento del corrispettivo è disposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, della corrispondente fattura elettronica al protocollo generale dell'Ente, tramite il sistema di interscambio delle fatture elettroniche della PA.
8. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento è sospeso dalla data di contestazione da parte della Provincia e riprende a decorrere dal ricevimento al protocollo dell'Ente della nuova fattura corretta, con storno di quella precedentemente emessa.
9. Il termine di pagamento è interrotto dalla data di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva irregolare.

Articolo 14 Clausola risolutiva espressa del contratto, recesso

1. Oltre a quanto previsto dalle condizioni generali di contratto del bando denominato "Beni" per l'abilitazione di fornitori di beni per la pubblica amministrazione, la Provincia può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile negli ulteriori seguenti casi:
 - 1.1. impiego di personale non dipendente o di soggetti sprovvisti di contratto di collaborazione o violazione degli obblighi nei confronti del personale o accertamento definitivo dell'inosservanza delle norme in materia di tutela del lavoro da parte dell'Operatore economico o del subappaltatore;

¹ Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario

- 1.2. violazione della normativa sulla sicurezza;
- 1.3. vertenze promosse verso la Provincia in relazione al contratto e alla sua esecuzione, in rapporto alle quali la società non intervenga, senza indugio, a sollevare la Provincia stessa, anche in sede giudiziale;
- 1.4. violazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o di essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- 1.5. provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
- 1.6. mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Provincia di Verona con deliberazione di Giunta n. 17 del 30 gennaio 2014, consultabile nella home page del sito della Provincia, alla sezione "Bandi di gara" (indirizzo internet: <http://portale.provincia.vr.it/documenti/gare/condizioni-generaliper-la-partecipazione-a-gare>) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 1.7. eventuali ragioni previste nel "Patto di integrità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" come sottoscritto a Venezia il 7 settembre 2015 dalle Prefetture della regione Veneto, la Regione Veneto, ANCI Veneto e URPV Veneto, consultabile nella home page del sito della Provincia, alla sezione "Bandi di gara" (indirizzo internet: <http://portale.provincia.vr.it/documenti/gare/condizioni-generaliper-la-partecipazione-a-gare>), per quanto applicabile;
- 1.8. Oltre a quanto previsto dalle condizioni generali di contratto del bando, la Provincia ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento in relazione alla ridefinizione del quadro costituzionale ed istituzionale relativamente alle funzioni delle Province, nonché alla loro possibile soppressione quale autonomo livello istituzionale. In tal caso l'operatore economico non può pretendere alcun indennizzo o somme ad altro titolo salvo il riconoscimento delle prestazioni già effettuate.

Articolo 15 Responsabilità

1. L'Operatore economico si obbliga a mantenere la Provincia sollevata e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti la fornitura oggetto del contratto.
2. L'Operatore economico sarà comunque responsabile verso la Provincia di qualsiasi pregiudizio rinveniente, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Articolo 16 Forma delle comunicazioni e domicilio

1. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate, a discrezione della Provincia, ai recapiti di posta elettronica certificata o sede legale (tramite lettera raccomandata) o telefax indicati dall'Operatore economico.

Articolo 17 Risoluzione delle controversie e foro competente

1. Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Foro territorialmente competente è quello di Verona.

Articolo 18 Informazioni in materia di sicurezza

1. Data la natura della fornitura e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico.
2. Non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, (cosiddetto D.u.v.r.i.).
3. Si informa che:
 - il magazzino ha un sistema di accesso regolamentato da sbarra e cancello;
 - occorre procedere a passo d'uomo all'interno dell'area che ospita il magazzino;
 - va prestata la massima attenzione, come nelle ordinarie regole del traffico, nel caso di concomitanti accessi o uscite;

- occorre adottare ogni cautela nell'esecuzione dello scarico della merce.

Articolo 19 Tutela dei lavoratori

- 1 L'operatore economico si impegna a garantire l'osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali, delle norme sulla sicurezza dei posti di lavoro (d. lgs. n. 81/2008) e delle condizioni normative e retributive dei contratti nazionali di lavoro e degli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale nei confronti dei propri dipendenti.
- 2 In particolare, ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore devono essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro di categoria del settore. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.
- 3 L'operatore economico garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e l'adempimento degli obblighi previsti dal d. lgs. n. 81/2008.

Articolo 20 Clausola di legalità e codice di comportamento

- 1 L'operatore economico si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di integrità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015, per quanto applicabile, pubblicato nel sito web della Provincia di Verona alla voce "documenti-bandi di gara-protocollo di legalità e anticorruzione", per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- 2 In particolare l'operatore economico si impegna:
 - a dare comunicazione tempestiva alla Provincia e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa;
 - fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, a riferire tempestivamente alla Provincia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, ovvero ogni altra forma di illecita interferenza che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
- 3 La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'operatore economico porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.
- 4 L'operatore economico si obbliga altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 nonché nel codice di comportamento della Provincia di Verona consultabile nella home page del sito della Provincia, alla sezione Amministrazione Trasparente – disposizioni generali – atti generali.

Articolo 21 Trattamento dati personali

1. Non è previsto il trattamento di dati personali. Ove incidentalmente l'Operatore economico, tramite i suoi addetti, venga a conoscenza di informazioni di qualsiasi natura, le stesse si intendono strettamente riservate e con obbligo di non diffusione, pena la risoluzione del contratto.
2. L'Operatore economico ha comunque l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
3. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Provincia.
4. L'obbligo di cui al precedente punto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale predisposto in esecuzione del presente contratto.
5. L'Operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di segretezza anzidetti.
6. La documentazione predisposta, utilizzata, conferita è di proprietà della Provincia. L'operatore economico non potrà trattenere presso di sé copia di alcun genere, né ad uso archivio né a fini di commercializzazione, salvo quanto espressamente autorizzato al solo scopo di eseguire il contratto.

Articolo 22 Trattamento dati personali ai fini della partecipazione alla presente procedura

1. I dati personali relativi alla partecipazione alla presente procedura sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l'eventuale affidamento nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia di procedure di gara per il presente affidamento.
2. La partecipazione alla procedura in questione equivale ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla partecipazione alla selezione, raccolti presso l'interessato, si forniscono le seguenti informazioni:
 1. Titolare del Trattamento dei dati è la Provincia di Verona;
 2. pec: provincia.verona@cert.ip-veneto.net ;
 3. sede: Via Franceschine n. 10 – 37122 Verona - telefono 0459288611 – fax 0459288618;
 4. Il Responsabile della Protezione dei dati può essere contattato attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica dpo@boxxapps.com ;
4. Finalità e base giuridica: i dati personali, che gli interessati sono tenuti a fornire per partecipare alla procedura, sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura di gara cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia di procedure di gara.
5. Oggetto dell'attività di trattamento: il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione e elaborazione tramite supporti informatici, comunicazione al personale dipendente della Provincia di Verona coinvolto nel procedimento e ai membri di eventuali commissioni di gara designati dall'amministrazione; comunicazioni pubbliche relative alla procedura di gara; altre pubbliche amministrazioni.
6. Modalità di trattamento: il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.
7. Il trattamento è effettuato con modalità in parte informatizzate e comprende le operazioni o il complesso di operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, pubblicazione) per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 4.
8. Misure di sicurezza: i dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
9. Comunicazione e diffusione: i dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. Indicativamente, i dati sono comunicati al personale dipendente della Provincia di Verona coinvolto nel procedimento e ai membri della eventuale commissione di gara designati dall'Ente o altre pubbliche amministrazioni. Sono previste, altresì, comunicazioni pubbliche relative alla procedura di gara.
10. Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati il tempo di espletamento della procedura di gara e successiva rendicontazione e certificazione, e comunque nel termine di prescrizione che è senza limiti di tempo per l'aggiudicatario e quinquennale per i concorrenti non vincitori.
11. Diritti dell'interessato: in qualità di interessato, il richiedente può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine può rivolgersi a: Provincia di Verona, dirigente del servizio contratti pubblici ed al Responsabile della Protezione dei dati sopra indicato.
12. Il Titolare, Provincia di Verona, ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 3 del Regolamento UE 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella sopra individuata,

procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità, oltre ad ogni ulteriore informazione necessaria ex articolo 13 paragrafo 2 del Regolamento stesso.

13. Diritto di proporre reclamo: in base a quanto previsto dall'articolo 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Allegato 1: Guida alla formulazione dell'offerta

Allegato 2: Clausole vessatorie